3.7.9. Dovranno altresì essere sostenute le iniziative miste promosse dalle forze sociali ed economiche della Comunità e dei PTM volte ad approfondire particolari questioni relative alla politica mediterranea in cui è importante il ruolo delle forze economiche e sociali.

3.7.10. Potrebbe altresì essere sperimentata la promozione da parte della Commissione di un dialogo sociale euromediterraneo, su modello di quello attivato in ambito comunitario.

3.7.11. Nel dialogo economico e sociale e nell'attivazione della partecipazione delle forze economiche e sociali dei PTM un ruolo fondamentale dovrebbe essere svolto dal Comitato economico e sociale. Ciò che si propone è un ruolo del CES che vada al di là di quello consultivo, pur importante e ancora molto da sviluppare per quanto riguarda i PTM, per diventare strumento attivo del Consiglio e della Commissione nel dialogo economico e sociale euromediterraneo.

3.7.12. A tale proposito si ribadisce l'impegno del CES, con il supporto del Consiglio, a costituire un gruppo di contatto permanente tra il CES ed i Consigli economici e sociali dei PTM, laddove esistano, ovvero le organizzazioni socioprofessionali; nonché ad organizzare annualmente un incontro delle forze economiche e sociali dell'area euromediterranea. Tali iniziative dovranno essere finalizzate a compiere una verifica della politica mediterranea in tutte le sue articolazioni focalizzando l'attenzione sugli aspetti che più riguardano l'iniziativa diretta delle forze economiche e sociali.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione proponga una politica mediterranea rinnovata; condivide le proposte specifiche di intervento (sei punti); ritiene però che la Commissione debba mostrare più coraggio e corenza inserendo questi interventi in un quadro di politica globale di cosviluppo che ancora rimane da definire.

4.2. D'altro lato, il Comitato non può non rilevare con rincrescimento il fatto che la discussione tra i governi della Comunità — così come si è manifestata nel Consiglio del 5 febbraio 1990 — sia ancora estremamente arretrata, articolandosi tra chi riduce il problema ad una maggiore apertura alle esportazioni dei PTM e chi lo riduce all'incremento dell'aiuto finanziario, non cogliendo la portata strategica della questione mediterranea e la dimensione globale che oggi si impone ad una politica comunitaria che voglia affrontarla.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'importazione di determinate specie di pellicce [1]

(90/C 168/15)

Il Consiglio, in data 18 maggio 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione « ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Flather, in data 3 aprile 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 26 aprile 1990, nel corso della 276ª sessione plenaria, con 70 voti favorevoli, 14 contrari e 35 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato, fatte salve le seguenti osservazioni, approva la proposta della Commissione, proposta che in effetti si attende da troppo tempo. Esso giudica favorevolmente che la Comunità europea abbia deciso di intervenire a favore di un trattamento più umano degli animali. Le tagliole sono state vietate in Groenlandia parzialmente nel 1938 e totalmente nel 1989. Il loro impiego diviene sempre meno ammesso in un numero sempre più grande di paesi. Viviamo in un mondo nel quale il comportamento verso gli animali sta rapidamente cambiando e quello che alcuni anni or sono era considerato accettabile ora non lo è più.

Come affermato nella « Relazione » introduttiva del documento COM(89) 18 def., l'impiego della tagliola è stato vietato in oltre 60 paesi e altre nazioni lo hanno sottoposto a severe condizioni.

[1] GU n. C 134 del 31. 5. 1990, pag. 5.

1.2. È stata espressa preoccupazione circa la base giuridica del regolamento proposto dalla Commissione; infatti la sua formulazione si basa sull'articolo 113 del trattato laddove lo scopo da raggiungere è non già l'armonizzazione della politica commerciale delle Comunità nel campo delle pellicce bensì il benessere degli animali. Non è tuttavia la prima volta che si adotta una tale impostazione per soddisfare una giusta causa.

1.3. La tesi che si oppone all'utilizzazione, in qualsiasi circostanza, delle tagliole, è stata esposta ed è anche il parere del Parlamento europeo [1].

1.4. Sarebbe chiaramente incongruente vietare l'impiego delle tagliole negli Stati membri e continuare, nel contempo, ad autorizzare le importazioni di pellicce ottenute da animali catturati con tale metodo. Il Comitato riconosce che esistono incoerenze in altre questioni che interessano gli Stati membri, ma ritiene che lo scopo sia quello di raggiungere il più alto grado possibile di coerenza nelle questioni relative al benessere di qualsiasi tipo. Il Comitato suggerisce pertanto di modificare la proposta di regolamento per inserire tale divieto con un nuovo articolo (vedi le osservazioni particolari al punto 2.4).

1.5. Quando si procede all'uccisione di un animale, selvatico o domestico, si dovrebbe ricorrere a metodi quanto più umani possibile. Le tagliole non lo consentono e pertanto non possono rispondere al suddetto criterio. Esse dovrebbero essere vietate mediante accordo a livello internazionale.

1.6. Le obiezioni all'impiego della tagliola possono essere così riassunte:

1.6.1. Nella migliore delle ipotesi, gli animali catturati con tagliole possono sopportare dolori e sofferenze per un periodo di tempo rilevante. L'ispezione delle trappole avviene soltanto ad intervalli di diverse ore. Un intervallo di 24 ore tra un'ispezione e l'altra viene considerato normalmente una «buona» prassi. Tuttavia, sui terreni demaniali della Columbia britannica è consentita un'ispezione delle trappole ad intervalli di 72 ore e si tratta di terre che coprono il 90 % della provincia. L'Alberta ha ridotto il periodo d'intervallo a 48 ore (precedentemente 72) mentre il Manitoba lo ha mantenuto a 72. Pertanto, il tempo che passa tra la cattura — magari associata alla frattura di un arto — e la morte, si misura in ore piuttosoto che in minuti o secondi.

1.6.2. Nei casi ancor meno favorevoli, l'animale catturato può restare imprigionato per giorni prima di morire per il freddo, la fame, o per l'assalto di un altro predatore; questo è inaccettabile.

1.6.3. Nelle tagliole possoo rimanere prese — e conseguentemente ferite o uccise — specie diverse da quelle per cui essa era stata collocata. Il numero ed il tipo di animali catturati diversi da quelli per i quali la trappola era stata collocata, varia sensibilmente. Da un'indagine del ministero dell'ambiente della Columbia britannica emerge che il 9,3 % di tutti gli animali catturati non è neanche costituito da animali da pelliccia. Un altro studio conclude che l'11,5 % è costituito da specie diverse da quelle prescelte per la cattura. Il totale degli animali da pelliccia catturati negli Stati Uniti raggiunge l'ordine dei 16 milioni all'anno e nel Canada sembra che il numero si aggiri tra i 3 e i 6 milioni l'anno. Si valuta che, per l'Unione Sovietica, il loro numero sia di circa 16-17 milioni all'anno. Se il 5 % di questi animali è rappresentato da specie non destinate alle cature si deduce che viene ucciso ogni anno inavvertitamente almeno un milione di animali o di uccelli e che tra queste vittime non volute possono ben esservi alcune specie in pericolo. La natura non selettiva delle tagliole o delle trappole per uccidere non le rende idonee al controllo della fauna selvatica, a parte il fatto che l'uccisione indiscriminata riduce la popolazione animale complessiva, facendo così diminuire la concorrenza per il cibo ed il territorio. Tuttavia, senza l'intervento dell'uomo la natura mantiene il suo equilibrio ecologico.

1.6.4. Le proposte di continuare ad utilizzare le tagliole attenendosi a dei «codici di comportamento» o a dei controlli sul loro collocamento e sul loro impiego stagionale sono inaccettabili. L'impiego di trappole è un procedimento «privato», di solito, effettuato in luoghi isolati e in solitudine. Le possibilità di applicare quanto sopra detto sono molto scarse, anche se si può autorizzare ogni impiego accettabile.

1.7. Si sono espresse preoccupazioni in merito alle perdite di reddito che coloro che collocano le trappole potrebbero subire se venissero bandite le tagliole ed altri metodi inumani di cattura, e sull'effetto che la proposta avrebbe sul modo di vita tradizionale delle popolazioni indigene. Le tagliole, soprattutto quelle con denti d'acciaio, possono difficilmente essere definite metodi di uccisione «tradizionali», nonostante esse siano impiegate ormai da un secolo.

1.7.1. A seconda della fonte d'informazione e forse del punto di vista che si vuole imporre, i dati dettagliati sul numero di coloro che collocano trappole, la loro origine etica e la percentuale di reddito annuale che derivano da tale attività variano sensibilmente. Ad ogni modo, una percentuale pari al 10 % o al 20% del reddito annuo complessivo e una somma inferiore a 1000 dollari sembrano costituire stime arrotondate per eccesso del reddito medio derivato dall'attività in questione. Si dice che all'inizio degli anni '80 in Canada 105 000 persone dedite alla collocazione di trappole si dividevano una cifra compresa tra i 45 e gli 85 milioni di dollari all'anno (dalla vendita di pelli gregge), vale a dire una somma variabile tra i 428 e gli 809 dollari lordi a testa. È possibile che il reddito di tale attività negli Stati Uniti sia notevolmente superiore.

1.7.2. Esistono più che validi motivi per dare aiuto a queste persone di qualsiasi origine, ma specialmente alle popolazioni indigene, per consentire l'acquisto di trappole umane e per addestrare coloro che le collocano alla loro utilizzazione. Le future esigenze di sviluppo delle popola-

---

[1] Parere presentato come dicharazione scritta nel 1988 da Castle e Seligman e adottato come parere ai sensi dell'articolo 65 del regolamento interno [GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 198, e COM(89) 198 def.].

zioni indigene non verrebbero degnamente soddisfatte se tali popolazioni non avessero la responsabilità di adeguarsi alle norme internazionali relative al benessere degli animali.

1.7.3. Si deve fare in modo di assicurare che le popolazioni indigene, il cui stile di vita è influenzato da tale proposta, continuino ad avere modi di vita a loro congeniali; però, continuare ad accettare metodi di cattura e di uccisione inumano non può chiaramente essere la soluzione e tale accettazione non annullerà le trasformazioni socioambientali che si sono realizzate nell'arco di molte generazioni e sono ancora in corso.

1.7.4. In ogni caso, la proposta in esame non intende impedire la caccia e la cattura con trappole per le pellicce, purché vengano impiegati metodi umani e se la gente si convincesse che le pellicce vengono prodotte in modo umano, ciò potrebbe tradursi in una loro maggiore popolarità, cosa che può essere solo positiva per questo settore.

1.8. Non esiste attualmente alcun accordo a livello internazionale sui criteri umani per intrappolare gli animali. Sono in corso discussioni, ma la Comunità non ha un'influenza diretta. Se si deve adottare un regolamento che esiga la certificazione dell'impiego di metodi umani per intrappolare gli animali (o, versione preferita, per la cattura e l'uccisione), è essenziale che la Comunità sia coinvolta nella determinazione di tali criteri. A tal fine la Comunità dovrebbe cercare di essere rappresentata in seno al Comitato ISO [1] che si occupa dei criteri umani di cattura mediante trappola, o direttamente o attraverso gli Stati membri.

1.8.1. Alla fine del 1987 la Repubblica federale di Germania era membro partecipante del Comitato tecnico ISO TC 191 sull'impiego di trappole per animali con metodi umani e, l'Italia, il Belgio e la Spagna avevano lo status di osservatori. (Gli altri membri erano Canada, Stati Uniti, Svezia, Finlandia, Australia ed Argentina. Ungheria, India, Kenya, Svizzera, Turchia e Unione Sovietica avevano anch'essi lo status di osservatori.)

1.8.2. Le tagliole sono vietate in cinque Stati membri, mentre in altri il loro impiego è soggetto a restrizioni. Sembra opportuno inserire la proposta di armonizzare la legislazione comunitaria sul divieto totale di fabbricazione, di vendita e d'impiego delle tagliole, nella proposta di regolamento per evitare il rischio di dare l'impressione di seguire una duplice norma.

2. Osservazioni particolari

2.1. *Primo considerando*

Tale clausola si basa sulla premessa che la produzione, la vendita a l'impiego delle tagliole negli Stati membri seranno vietati in base alla proposta di direttiva sugli « habitat ». Il Comitato ritiene necessario conservare tale divieto nella proposta in esame, a prescindere dalla sua presenza o no nel testo finale della direttiva « habitat » (se e quando verrà adottata).

2.2. *Articolo 1*

Modificare l'articolo includendo il riferimento alle pelli da pellicceria e alle pelli; l'articolo risulta del seguente tenore:

> « Il presente regolamento si applica alle importazioni di pellicce, pelli da pellicceria o di pelli delle specie elencate nell'Alegato I e di merci che contengano pellicce, pelli da pellicceria o pelli di dette specie. »

Questo perché le pelli di animali da pelliccia vengono denominate « pelli » (pelts) nell'ambiente del commercio delle pellicce e pelli da pellicceria nella nomenclatura GATT. Tale modifica eviterà ambiguità.

2.3. *Articolo 2 — primo capoverso*

Aggiungere « pelli da pellicceria » o « pelli (non conciate) » a « pellicce » così da leggere come segue:

> « Merci suindicate tutte le merci elencate nell'allegato costituite da o contenenti pellicce, pelli da pellicceria e pelli (non conciate) di una delle specie d'animali elencate nell'allegato I ».

La modifica ha la stessa giustificazione di quella dell'articolo 1.

2.4. Inserire tra l'articolo 2 e l'articolo 3 dell'attuale proposta un nuovo articolo così formulato:

> « Gli Stati membri devono vietare la produzione, la vendita e l'impiego delle tagliole »:

Questo è in linea con le osservazioni formulate in precedenza in merito al primo « considerando ».

2.5. *Articolo 3 — primo capoverso del primo paragrafo*

Il Comitato osserva che la ricerca sui metodi di cattura umani sta andando avanti da quasi 50 anni. Un'applicazione più rapida del divieto avrà, più verosimilmente, l'effetto d'accelerare lo sviluppo di metodi umani anziché quello di ritardarli. Può essere interessante notare che, già nel 1948, la Società protettrice degli animali del Regno Unito ha offerto un premio di 1000 sterline a chi avesse trovato un'alternativa. Nel 1985 una relazione sulla difesa del settore delle pellicce raccomandava di non utilizzare più le tagliole con i denti d'acciaio. Aggiungeva: « È possibile che il Canada guadagni ancora tempo sulla questione delle trappole d'acciaio ». Sono stati guadagnati anni, non si vede la ragione di un ulteriore eccessivo rinvio.

---

[1] Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), Ginevra.

2.6. *Allegato I*

L'elenco di 8 specie (delle possibili 22 catturate allo stato selvatico) è incompleto in quanto non comprende molte specie catturate in gran numero con le tagliole. Ad esempio, solo in Canada vengono catturati ogni anno 1,6 milioni di topi muschiati; inoltre, circa 1 milione di visoni (USA e Canada): 80 000 volpi (Canada); 250 000 scoiattoli (Canada).

È possibile identificare gli animali da pelliccia di specie allevate con un metodo approvato ufficialmente e quindi separarli da quelli della stessa specie catturati allo stato selvatico.

Si segnala che l'elenco degli animali figurante nell'allegato è incompleto e dovrebbe quanto meno includere le seguenti specie:

— nutria: *myocastor coypus*
— topo muschiato: *ondatra zibethicus*
— opossum: *didelphis virginiana*
— fisher: *martes pennanti*
— martora: *martes americana*
— volpe rossa: *vulpes vulpes*
— volpe argentata: *vrocynon littoralis*
— visone: *mustela vison*
— scoiattolo: della famiglia degli *sciuridi.*

Potrebbe essere necessario, nel tempo, aggiornare tale elenco, ma il Consiglio dovrebbe forse considerare le implicazioni giuridiche di quest'ultimo in relazione alla sua attuazione pratica.

La modifica proposta comporterà che tutte le specie di animali selvatici — da pelliccia o no — saranno protette nel senso che non saranno catturate con metodi inumani.

Ne sono ovviamente escluse le pelli degli ovini e dei bovini, come pure analoghi sottoprodotti dell'industria alimentare, e sono evitati problemi d'identificazione di specie particolari di pellicce. Ciò renderà più semplice far rispettare la normativa.

2.7. *Allegato 2*

Aggiungere: «Gli articoli fabbricati prima della data di entrata in vigore del presente divieto non sono soggetti a restrizioni.» L'onere della prova spetta all'importatore. Ciò perché non vi è motivo d'interferire con qualsiasi attività commerciale di abbigliamento o di altri articoli di «seconda mano» che contengano pellicce o pelli (non conciate) di animali non domestici. Nella formulazione attuale la proposta sembrerebbe proibire ai privati di importare capi di vestiario di pelliccia che sono in loro possesso da moltissimo tempo.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1990.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE

ALLEGATO I

Le seguenti proposte di emendamento, approvate da almeno un quarto dei votanti, sono state respinte nel corso della discussione:

Punto 2.2 Articolo 2) — primo paragrafo

Soprimere il punto e mantenere il testo della proposta della Commissione.

Esito della votazione

Voti a favore: 48

Voti contrati: 56

Astensioni: 19

Punto 2.7. — Allegato I (Nella versione definitiva del parere punto 2.6)

Mantenere l'allegato I (elenco delle specie) nella versione fornita nella proposta di regolamento della Commissione.

Esito della votazione

Voti a favore: 53

Voti contrari: 57

Astensioni: 9

ALLEGATO II

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato a favore del parere:

ARENA, ARETS, BAGLIANO, BAZIANAS, BEALE, BELTRAMI, BERGER, BERNS, BLESER, BOISSEREE, BREDIMA SAVOPOULOU, BREYIANNIS, BRIGANTI, BROICHER, CEYRAC, COYLE, van DAM, DE TAVERNIER, DONCK, DOS SANTOS, EULEN, FORGAS, GARCÍA MORALES, GERMOZZI, GEUENICH, GIACOMELLI, GOMEZ MARTINEZ, GREEN, HAGEN, HANCOCK, JESÚS SEQUEIRA, KAARIS, KAZAZIS, KELLY, KENNA, KIRCHFELD, KITSIOS, KRÖGER, LAPPAS, LAUR, LÖW, LUSTENHOUWER, MAINETTI, MARVIER, MORALES, MUHR, MULLER, NIELSEN Bent., NIERHAUS, NOORDWAL, PARDON, PEARSON, PELLETIER Charles, PETERSEN, PROUMENS, ROBINSON, ROLÃO GONÇALVES, ROMOLI, ROSEINGRAVE, SHADE-POULSEN, SCHMITZ, SILVA, SOLARI, TUKKER, VALLEJO CALDERON, VASSILARAS, VELASCO MANCEBO, VIDAL, WICK, WITHWORTH

I seguenti Consiglieri, presenti o rappresentati, hanno votato contro il parere:

BERNASCONI, CAVAZZUTI, ALVES CONDE, CORELL AYORA, FREEMAN, LIVERANI, MACHADO VON TSCHUSI, MERCIER, MURPHY, ORSI, STAEDELIN, STRAUSS, VERCELLINO, WILLIAMS

I seguenti consiglieri, presenti o rappresentati, si sono astenuti:

AMATO, ASPINALL, ATAÍDE FERREIRA, BORDES-PAGES, BOS, Vasco CAL, CALVET CHAMBON, CHRISTIE, DELLA CROCE, DRAGO, DRILLEAUD, van EEKERT, ELSTNER, ETTY, FLATHER, GREDAL, HILKENS, HOUTHUYS, HÖRSKEN, JENKINS, de KNEGT, LAKA MARTIN, MADDOCKS, MARGOT, MORELAND, MOURGUES, NIEUWENHUIZE, de NORMANN, RAMAEKERS, ROUZIER, SALMON, SCHOEPGES, SMITH L.J., STORIE-PUGH, TAMLIN.

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue municipali [1]

(90/C 168/16)

Il Consiglio, in data 23 novembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 130 S del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposte di cui sopra.

La sezione « ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Boisseree, in data 3 aprile 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 aprile 1990, nel corso della 276ª sessione plenaria, il seguente parere.

I. Sintesi della proposta della Commissione

Ricollegandosi alla decisione del Consiglio europeo di Hannover, il Consiglio « Ambiente » ha chiesto il 28 giugno 1988 alla Commissione di proporre misure volte al trattamento delle acque reflue che vengono raccolte ed incanalate nelle reti fognarie comunali (acque reflue municipali). Scopo di tali misure è garantire in tutt'Europa una qualità delle acque freatiche e delle acque di superficie che corrisponda alle norme europee, come base dell'approvvigionamento d'acqua potabile e come misura precauzionale per il mantenimento dell'equilibrio ecologico.

La proposta di direttiva in tal senso presentata dalla Commissione comprende le seguenti disposizioni, proposte a livello comunitario:

— fissazione dei requisiti per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue municipali,

— controllo delle analoghe acque reflue industriali,

— controllo degli scarichi di fanghi in mare,

— cessazione dello smaltimento dei fanghi,

— misure amministrative:

istituzione di un comitato di regolamentazione; attuazione di programmi nazionali comuni; accesso del pubblico alle informazioni; formazione di personale specializzato.

II. Osservazioni di carattere generale sulla proposta della Commissione

1. La proposta della Commissione di sottoporre in tutta Europa le acque provenienti dalle reti fognarie municipali ad un trattamento tecnico delle acque reflue viene valutata positivamente per motivi d'ordine ecologico.

---

[1] GU n. C 1 del 4. 1. 1990, pag. 20.